



This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government officials, and the donor community in over 90 countries.

Visit ICNL's **Online Library** at

<http://www.icnl.org/knowledge/library/index.php>

for further resources and research from countries all over the world.

Disclaimers

Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be construed to constitute legal advice. The information contained herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of its presentation, even reflect the most current authority. Nothing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal advice based upon the particular facts and circumstances presented, and nothing herein should be construed otherwise.

Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language official version of the document. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes.

Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include accurate and up-to-date information herein, ICNL makes no warranties or representations of any kind as to its accuracy, currency or completeness. You agree that access to and use of this document and the content thereof is at your own risk. ICNL disclaims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any party involved in creating, producing or delivering this document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of or inability to use this document, or any errors or omissions in the content thereof.

LEGGI D'ITALIA -- testo vigente
De Agostini Giuridica

Aggiornamento alla GU 05/07/95

ENTI DI CULTO

A) Chiesa cattolica
L. 20 maggio 1985, n. 222 (1). art. 46, 47, 48, 49

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi (1/a).

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1985,
n. 129.

(1/a) Per il regolamento di esecuzione, vedi il D.P.R.
13 febbraio 1987, n. 33, riportato al n. A/XXXVII.

LEGGI D'ITALIA -- testo vigente
De Agostini Giuridica

Aggiornamento alla GU 05/07/95

ENTI DI CULTO

A) Chiesa cattolica
L. 20 maggio 1985, n. 222 (1).

46. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1985,
n. 129.

LEGGI D'ITALIA -- testo vigente
De Agostini Giuridica

Aggiornamento alla GU 05/07/95

ENTI DI CULTO

A) Chiesa cattolica
L. 20 maggio 1985, n. 222 (1).

47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129.

LEGGI D'ITALIA -- testo vigente
De Agostini Giuridica

Aggiornamento alla GU 05/07/95

ENTI DI CULTO

A) Chiesa cattolica
L. 20 maggio 1985, n. 222 (1).

48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1985,
n. 129.

LEGGI D'ITALIA -- testo vigente
De Agostini Giuridica

Aggiornamento alla GU 05/07/95

ENTI DI CULTO

A) Chiesa cattolica

L. 20 maggio 1985, n. 222 (1).

49. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1985,
n. 129.